

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUOJATI, REGGIANI, BELLUSCIO, GHINAMI**

*Presentata il 21 marzo 1985*

### Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto

ONOREVOLI COLLEGI! — Come è noto, la legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

La retribuzione annua, ai fini che si propone la legge in parola, comprende tutte le somme dovute al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Il trattamento è poi incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,

con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La normativa sopra menzionata \*evidenzia la scelta di modificare il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello della retribuzione risparmiata obbligatoriamente.

La finalità perseguita dal legislatore è evidentemente quella di costringere il lavoratore a provvedere per tempo, durante il periodo in cui gode della retribuzione ordinaria, a costituirsi i fondi necessari per fronteggiare le difficoltà conseguenti alla cessazione della sua fonte di reddito.

Coerentemente con siffatto principio si intende ora apprestare la relativa disciplina fiscale. Le caratteristiche essenziali di dette discipline sono le seguenti:

1) in relazione al nuovo sistema di accantonamento annuale delle quote del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile viene prevista, secondo il sistema della tassazione separata già in atto, la tassazione delle quote del predetto trattamento maturate annualmente: in tal modo, ogni quota accantonata ha un trattamento tributario autonomo, computato anno per anno, con liberazione del lavoratore dipendente da ogni onere fiscale al momento della percezione dell'indennità di fine rapporto. Gli incrementi delle quote accantonate, calcolati secondo la normativa sostanziale, sono riconosciuti esenti da imposta e verranno così corrisposti al lavoratore in aggiunta al pagamento del trattamento di fine rapporto.

In pratica, l'imposta viene determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale del trattamento in parola l'aliquota media corrispondente al solo reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro;

2) per il settore pubblico, considerato che l'articolo 4 della predetta legge 29 maggio 1982, n. 297, stabilisce al sesto comma che resta ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, la tassazione continua ad avvenire con i criteri della tassazione separata attualmente applicati debitamente corretti con apposita disposizione normativa contestualmente proposta con il successivo articolo 2.

In particolare, per quanto riguarda i pubblici dipendenti l'articolo 2 stabilisce:

a) che le ritenute attualmente operate a titolo d'acconto siano trasformate in ritenute a titolo di imposta definitiva;

b) che le attuali riduzioni percentuali della indennità di fine rapporto, che

incidono sulla base imponibile delle predette indennità ai fini dell'applicazione dell'aliquota per la determinazione dell'imposta, vengono rese più graduali e trasformate in riduzione per scaglioni anziché per classi come attualmente previsto con la conseguenza di non penalizzare le eventuali anzianità;

c) che sia elevata a lire un milione indicizzato la riduzione per anno di anzianità, oggi stabilita in lire centomila, in modo da favorire i bassi redditi ed in generale i pubblici dipendenti che hanno bassi accantonamenti annuali.

Al fine di chiarire il meccanismo di imposizione della nuova disciplina prevista dalla presente proposta, per quanto riguarda i pubblici dipendenti — per i quali non c'è il pagamento di imposta sugli accantonamenti annuali, ma solo l'imposizione fiscale — si forniscono in allegato alcuni esempi di liquidazione d'imposta. Si riporta anche un esempio riassuntivo.

Inoltre, la modifica delle percentuali di abbattimento e l'innalzamento della base di esenzione di cui al sesto comma dell'articolo 2 della presente proposta di legge agevola le liquidazioni che sono formate sulla base di un basso accantonamento annuo, come avviene per la stragrande maggioranza delle liquidazioni nel settore pubblico, dalla cui formazione è esclusa la scala mobile. Per il settore pubblico questa proposta, notevolmente migliorativa, compensa in parte la mancata inclusione di tale settore nei benefici della legge n. 297 del 1982, e tiene conto della osservazione della Corte costituzionale sulla particolare natura delle liquidazioni nel settore pubblico (in tale settore esse rappresentano un trasferimento integrativo del reddito, piuttosto che un reddito del lavoratore sottoposto a vincolo).

Infine il riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente (norma applicabile al settore pubblico e privato) anziché ai redditi complessivi del lavoratore per la determinazione dell'aliquota media, anche se non pienamente giustificabile sulla base di astratti principi finanziari, risponde

però a forti esigenze di semplificazione amministrativa, dato che il riferimento ai redditi complessivi del lavoratore determina degli oneri per lo Stato (di controllo delle dichiarazioni, di emissione dei ruoli) di gran lunga maggiori degli introiti.

L'articolo 3 reca le necessarie modifiche per adattare le norme strumentali della ritenuta al nuovo sistema impositivo di cui agli articoli 1 e 2.

In particolare, esaminando il contenuto dei singoli articoli:

L'articolo 1, stabilisce il nuovo principio della tassazione sugli accantonamenti annuali fatta a titolo di imposta definitiva sulla base dell'aliquota media con riferimento all'anno di percezione. Riguarda i dipendenti privati ai quali si applica la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui alla legge 297 del 1982.

L'articolo 2, riguarda i dipendenti pubblici dello Stato, del parastato e degli Enti pubblici non economici.

Il secondo comma inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, il trattamento di fine rapporto tra le voci dei redditi soggetti a tassazione separata (il trattamento di fine rapporto è stato introdotto nel 1982 e quindi non poteva all'epoca essere previsto).

Il terzo comma conferma per gli altri redditi a tassazione separata la determinazione dell'imposta sulla base dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'ultimo biennio.

Il quarto comma rappresenta aggiustamenti tecnici.

Il quinto comma riguarda essenzialmente i dipendenti pubblici di cui sopra per i quali — fermo restando l'attuale sistema di determinazione dell'indennità di buonuscita (statali) o del premio servizio (enti locali) non modificata dalla legge n. 297, del 1982 — si adegua il sistema di imposizione fiscale, fondato sino ad oggi sull'aliquota media del biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, al nuovo sistema introdotto dalla presente legge.

Il sesto comma riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici per i quali non essendo applicabile il trattamento di fine rapporto della legge n. 297, del 1982, la tassazione è fatta alla fine del rapporto di lavoro a titolo di imposta definitiva sulla liquidazione globale spettante alla fine del servizio. L'imposizione è effettuata dopo aver concesso una serie di detrazioni di imponibile. Il principio è quello di premiare la fedeltà all'azienda (elevate anzianità) senza penalizzare la mobilità.

Le predette detrazioni sono indicizzate con lo stesso sistema previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati.

L'articolo 3, reca le necessarie modifiche tecniche per coordinare il nuovo sistema all'ordinamento fiscale esistente. Inoltre, si stabilisce anche per i pubblici dipendenti la definitività dell'imposta.

L'articolo 4, estende la nuova disciplina alle liquidazioni relative a rapporti di lavoro cessati negli ultimi dieci anni.

L'articolo 5, regola la tassazione dei capitali delle polizze vita con tassazione separata a titolo di acconto.

ALLEGATI.

## INDENNITÀ DI ANZIANITÀ L. 20.000.000 — ANZIANITÀ ANNI 15

A) *Determinazione dell'aliquota media:*

$$20.000.000 : 15 = 1.333.333 \times 13,5 = 18.000.000$$

18.000.000

11.000.000 18 % 1.980.000

---

7.000.000 27 % 1.890.000

---

$$3.870.000 \times 100 = 387.000.000 : 18.000.000 = 21,5\%$$

B) *Determinazione degli abbattimenti:*

20.000.000 indennità di anzianità

15.000.000 importo esente

---

5.000.000 importo imponibile (riduzione del 50%) = 2.500.000

riduzione 1.000.000  $\times$  15 anni = 15.000.000

---

Totale = 17.500.000

---

C) *Determinazione dell'imposta:*

$$20.000.000 - 17.500.000 = 2.500.000 \times 21,5\% = 537.500$$

## INDENNITÀ DI ANZIANITÀ L. 30.000.000 — ANZIANITÀ ANNI 15

A) *Determinazione dell'aliquota media:*

$$30.000.000 : 15 = 2.000.000 \times 13,5 = 27.000.000$$

27.000.000

11.000.000 18 % 1.980.000

---

16.000.000

13.000.000 27 % 3.510.000

---

3.000.000 35% 1.050.000

---

$$6.540.000 \times 100 = 654.000.000 : 27.000.000 = 24,22\%$$

B) *Determinazione degli abbattimenti:*

30.000.000 indennità di anzianità

15.000.000 importo esente

---

15.000.000 importo imponibile (riduzione del 50%) = 7.500.000riduzione 1.000.000  $\times$  15 anni = 15.000.000

---

Totale = 22.500.000C) *Determinazione dell'imposta:*

$$30.000.000 - 22.500.000 = 7.500.000 \times 24,22\% = 1.816.500$$

## INDENNITÀ DI ANZIANITÀ L. 40.000.000 — ANZIANITÀ ANNI 20

A) *Determinazione dell'aliquota media:*

$$40.000.000 : 20 = 2.000.000 \times 13,5 = 27.000.000$$

27.000.000

11.000.000 18 % 1.980.000

16.000.000

13.000.000 27 % 3.510.000

3.000.000 35% 1.050.000

$$6.540.000 \times 100 = 654.000.000 : 27.000.000 = 24,22\%$$

B) *Determinazione degli abbattimenti:*

40.000.000 indennità di anzianità

15.000.000 importo esente

25.000.000 importo imponibile

15.000.000 importo 1° scaglione - riduzione 50% = 7.500.000

10.000.000 res. importo 2° scaglione - riduzione 30% = 3.000.000

10.500.000

riduzione 1.000.000 × 20 anni = 20.000.000

Totale = 30.500.000

C) *Determinazione dell'imposta:*

$$40.000.000 - 30.500.000 = 9.500.000 \times 24,22\% = 2.300.900$$

## INDENNITÀ DI ANZIANITÀ L. 50.000.000 — ANZIANITÀ ANNI 25

A) *Determinazione dell'aliquota media:*

$$50.000.000 : 25 = 2.000.000 \times 13,5 = 27.000.000$$

27.000.000

11.000.000	18 %	1.980.000
------------	------	-----------

---

 16.000.000

13.000.000	27 %	3.510.000
------------	------	-----------

---

3.000.000	35 %	1.050.000
-----------	------	-----------

$$6.540.000 \times 100 = 654.000.000 : 27.000.000 = 24,22\%$$

B) *Determinazione degli abbattimenti:*

50.000.000 indennità di anzianità

15.000.000 importo esente

---

 35.000.000 importo imponibile

15.000.000	importo 1° scaglione - riduzione 50%	=	7.500.000
------------	--------------------------------------	---	-----------

---

20.000.000	res. importo 2° scaglione - riduzione 30%	=	6.000.000
------------	---	---	-----------

---

 13.500.000

riduzione 1.000.000 × 25 anni	=	25.000.000
-------------------------------	---	------------

---

 Totale = 38.000.000
C) *Determinazione dell'imposta:*

$$50.000.000 - 38.000.000 = 12.000.000 \times 24,22\% = 2.906.400$$

## INDENNITÀ DI ANZIANITÀ L. 80.000.000 — ANZIANITÀ ANNI 35

A) *Determinazione dell'aliquota media:*

$$80.000.000 : 35 = 2.285.714 \times 13,5 = 30.857.139$$

30.857.139

11.000.000 18 % 1.980.000

---

 19.857.139

13.000.000 27 % 3.510.000

---

 6.857.139 35% 2.400.000

$$7.890.000 \times 100 = 789.000.000 : 30.857.139 = 25,57\%$$

B) *Determinazione degli abbattimenti:*

80.000.000 indennità di anzianità

15.000.000 importo esente

---

 65.000.000 importo imponibile

15.000.000 importo 1° scaglione - riduzione 50% = 7.500.000

---

 50.000.000

40.000.000 importo 2° scaglione - riduzione 30% = 12.000.000

10.000.000 res. importo 3° scaglione - riduzione 20% = 2.000.000

---

 21.500.000

riduzione 1.000.000 × 35 anni = 35.000.000

---

 Totale = 66.500.000
C) *Determinazione dell'imposta:*

$$80.000.000 - 66.500.000 = 13.500.000 \times 25,57\% = 3.451.950$$



## QUADRO RIASSUNTIVO

Indennità	Anni di servizio	Imposta (presente legge)
20.000.000 .....	15	537.500
20.000.000 .....	20	zero (1)
30.000.000 .....	15	1.816.500
30.000.000 .....	20	552.750
40.000.000 .....	10	6.206.850
	20	2.300.900
	30	zero (1)
50.000.000 .....	25	2.906.400
	35	327.900
80.000.000 .....	35	3.451.950

(1) Per i dipendenti pubblici vi sono casi in cui costoro, per effetto della elevata anzianità di servizio, non pagano imposte per le loro indennità di fine lavoro. Apparentemente vi sarebbe una disparità di trattamento (favorevole al dipendente pubblico) rispetto al privato il quale paga comunque l'imposta attraverso il meccanismo degli accantonamenti annuali.

Va rilevato al riguardo però che la somma risultante in meno al lavoratore pubblico è pressoché analoga a quella che, con pari anzianità e retribuzione, risulta al lavoratore privato. Ciò si spiega con il fatto che al settore privato si applica una normativa di determinazione del trattamento di fine lavoro molto più favorevole, in quanto, nel conteggio dello stesso, entrano voci (contingenza, indennità fisse ecc.) che non sono invece calcolate per il lavoratore pubblico, per il quale si prende a base del calcolo della sua indennità di buonuscita soltanto la voce base relativa allo stipendio. Di conseguenza il lavoratore privato, pur pagando anno per anno l'imposta definitiva, tuttavia avrà, alla fine del suo rapporto di lavoro (più o meno), lo stesso importo che acquisisce il lavoratore pubblico pur non pagando (quando le detrazioni previste e la elevata anzianità di servizio lo consentono) l'imposta, alla quale è in ogni caso teoricamente soggetto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2120 del codice civile è soggetto a tassazione separata. La ritenuta da operare è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detto trattamento, ridotto, in ogni caso, di un importo pari ad un milione di lire, l'aliquota media corrispondente al reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro.

I sostituti d'imposta devono effettuare a norma del primo comma la ritenuta a titolo d'imposta entro due mesi dalla fine di ciascun anno o, se precedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed eseguire il versamento della ritenuta alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato entro il termine stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

In caso di inosservanza degli obblighi di versamento della ritenuta di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La soprattassa è dovuta nella misura del cinquanta per cento.

La deduzione di cui al precedente primo comma è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Gli incrementi per rivalutazione del trattamento di fine rapporto previsti dal

quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 2.

La lettera *e)* dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è sostituita dalla seguente:

« *e)* trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indennità equipollenti comunque denominate percepite per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile ».

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, e *g)* dell'articolo precedente l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati nella lettera *d)* si applica la stessa disposizione con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono percepiti ».

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto ovvero al reddito da lavoro dipendente dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente:

« Per i redditi indicati nella lettera e) dell'articolo 12, con esclusione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, l'imposta è determinata applicando l'aliquota media, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare netto dei predetti redditi per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicando il risultato per 13,5 ».

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - *Indennità di fine rapporto* - L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, con esclusione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è imponibile per la parte eccedente il limite di quindici milioni di lire, ridotto del cinquanta per cento per la parte eccedente i quindici milioni fino a trenta milioni di lire; del trenta per cento per la parte eccedente i trenta milioni fino a settanta milioni di lire; del venti per cento per la parte eccedente i settanta milioni di lire e, in ogni caso, successivamente alle predette riduzioni, è ridotto di un milione di lire per ogni anno o frazioni di anno preso a base per la commisurazione; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono incrementate, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con

l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni ».

### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, o che calcolano la quota annuale del trattamento di fine rapporto di cui al primo comma dell'articolo 2120 del codice civile, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti ».

Dopo il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« La quota annuale del trattamento di fine rapporto di cui al primo comma dell'articolo 2120 del codice civile, nonché l'ammontare della relativa ritenuta, devono essere registrati in ordine cronologico in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente ».

Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausi-

liarie di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) dell'articolo 14 e dei conti individuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 21, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 e numerate e bollate a norma dell'articolo 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

« *c*) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a*), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è determinata a titolo d'imposta sulla parte imponibile dei redditi indicati nell'articolo 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

Il numero 3) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è effettuata a titolo d'imposta sulla parte imponibile dei redditi indicati nell'articolo 12, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

#### ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, se più favorevoli per il contribuente, nei giudizi promossi ritualmente e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le riliquidazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovute sulle somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati, nei limiti della prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.

#### ART. 5.

I capitali percepiti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti a tassazione separata.

Le società, le compagnie e le imprese comunque costituite che esercitano un'attività assicurativa devono operare una ritenuta del dieci per cento, a titolo di acconto, sul 70 per cento dei capitali di cui al precedente comma, da esse corrisposti in esecuzione dei predetti contratti, ulteriormente ridotti di un importo pari alla somma dei premi corrisposti dall'assicurato nonché di un importo pari ad un milione di lire per ogni anno di durata del contratto rivalutato di un tasso pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'ISTAT nel mese di dicembre di ciascun anno, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sono comunque escluse dalla ritenuta di cui al comma precedente le polizze in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano una durata pari o superiore ai dieci anni e quelle relative ai casi di morte e di infortunio.

La deduzione di lire duemilionicinquacentomila prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni è elevata a lire quattromilioni per i contratti di assicurazione sulla vita che abbiano durata non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data della loro stipulazione, e che per il periodo di durata minima non consentono la concessione di prestiti.

In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del decennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione separata a norma dell'articolo 13 dello stesso decreto.

La deduzione di lire quattro milioni di cui al quarto comma è comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori e volontari, a qualsiasi titolo corrisposti.

#### ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.